

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2023
126/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 7, DEL
REGOLAMENTO (UE) 2022/2576

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1244^a riunione del 28 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come emendato dalla Decisione della Commissione europea del 24 agosto 2012 (di seguito: regolamento CMP);
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022 (di seguito: regolamento 2022/2576);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 411/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 555/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 422/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 464/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 464/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 218/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 218/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2023, 127/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 127/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 270/2013/R/gas);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 febbraio 2016, 60/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 60/2016/R/gas);
- il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas o impresa maggiore di trasporto), come da ultimo approvato dall’Autorità;
- il codice di rete della società TAP AG (si seguito: TAP), come da ultimo approvato dall’Autorità;
- il documento “*Guidance on best practices for congestion management procedures in natural gas transmission networks*”, pubblicato l’11 luglio 2014 dalla Commissione europea;
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 13 marzo 2023, prot. Autorità 17404 del 15 marzo 2023 (di seguito: comunicazione 13 marzo 2023);
- le comunicazioni dell’Autorità del 16 marzo 2023 alle Autorità di regolazione di Austria, prot. Autorità 17889, e Slovenia, prot. Autorità 17891 (di seguito: comunicazioni 16 marzo 2023).

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni del regolamento CMP prevedono che i gestori dei sistemi di trasporto rendano disponibile al mercato l’eventuale capacità non utilizzata dagli utenti primari con l’applicazione delle seguenti procedure di gestione delle congestioni:
 - i. sistema di “*oversubscription e buy back*” (di seguito: OS&BB);
 - ii. rilascio di capacità;
 - iii. meccanismo “*use-it-or-lose-it*” di lungo termine (di seguito: LT UIOLI);
 - iv. meccanismo “*use-it-or-lose-it*” su base *day-ahead* (di seguito: FDA UIOLI);
- l’Autorità ha avviato l’implementazione delle disposizioni in materia di gestione delle congestioni contrattuali, di cui al regolamento CMP, con i documenti per la consultazione 270/2013/R/gas e 60/2016/R/gas che hanno condotto rispettivamente all’approvazione delle deliberazioni 411/2013/R/gas e 64/2016/R/gas;
- in particolare, con la deliberazione 411/2013/R/gas, l’Autorità ha approvato, tra le altre cose, le disposizioni relative all’implementazione nella regolazione nazionale del meccanismo di LT UIOLI presso i punti della rete di trasporto nazionale interconnessi con l’estero di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia. Il meccanismo del LT UIOLI prevede che in caso di sottoutilizzo della capacità contrattualizzata dall’utente in un anno termico in cui non sia disponibile capacità continua, l’impresa maggiore di trasporto offra dal febbraio successivo una quota di tale capacità per la restante durata del contratto;
- con la deliberazione 464/2016/R/gas, l’Autorità ha disposto l’introduzione del meccanismo del FDA UIOLI presso i punti della rete di trasporto nazionale interconnessi con l’estero di Gorizia e Tarvisio. Tale meccanismo prevede che in caso di capacità non sufficiente a soddisfare la domanda per un mese M, agli utenti titolari, presso il punto di interconnessione interessato, di capacità superiore al 10% della capacità tecnica continua nell’anno precedente viene limitata la

riprogrammazione della capacità conferita per tutti i giorni del mese M, cosicché la capacità non riprogrammabile possa essere conferita a terzi come capacità continua;

- con la deliberazione 127/2023/R/gas, l'applicazione dei suddetti meccanismi è stata estesa anche al punto di Melendugno che collega il sistema nazionale con il gasdotto TAP (*Trans Adriatic Pipeline*);
- il comma 10.1 della deliberazione 137/02, inoltre, prevede che l'impresa maggiore di trasporto offra per il conferimento, ove possibile ed almeno su base *day-ahead*, capacità per il servizio interrompibile qualora presso i punti di interconnessione con l'estero non sia disponibile per il conferimento capacità per il servizio di trasporto continuo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il regolamento 2022/2576 prevede, con riferimento alle capacità di trasporto ai punti di interconnessione tra paesi membri dell'Unione europea, ulteriori misure di risoluzione delle congestioni volte a massimizzare la disponibilità di capacità di trasporto. In particolare, l'articolo 14, commi da 1 a 6, dispone l'applicazione di un meccanismo di "*use-it-or-lose-it*" su base mensile;
- il medesimo articolo 14, al comma 7, prevede che, prima dell'applicazione del sopra richiamato meccanismo, il gestore del sistema di trasporto ne analizzi i potenziali effetti presso ogni punto di interconnessione da esso gestito e ne informi l'Autorità nazionale di regolazione competente;
- sempre ai sensi del comma 14.7, è prevista la facoltà per le Autorità nazionali di regolazione di derogare dalle disposizioni dei commi da 1 a 6 del medesimo articolo, ed in particolare di applicare uno dei seguenti meccanismi, in luogo del meccanismo di "*use-it-or-lose-it*" su base mensile:
 - a) un meccanismo "*use-it-or-lose-it*" su base *day-ahead* in linea con le disposizioni di cui al regolamento 2017/459 ed al regolamento CMP;
 - b) un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto in linea con il regolamento CMP che offra almeno il 5% di capacità supplementare in relazione alla capacità tecnica nel pertinente punto di interconnessione;
 - c) l'offerta, come minimo, della capacità inizialmente non designata su base *day-ahead* e *within-day*, da assegnare come capacità interrompibile.
- la decisione di applicare uno dei meccanismi di cui alle sopra richiamate lettere a), b) e c) deve essere comunicata alle Autorità nazionali di regolazione degli stati membri confinanti. L'Autorità nazionale di regolazione che decide di procedere con la deroga dalle disposizioni dell'articolo 14 inerenti all'introduzione del meccanismo di "*use-it-or-lose-it*" su base mensile deve tenere in considerazione l'eventuale parere inviato dalle Autorità confinanti;
- il regolamento 2017/459 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 ed ha una durata temporanea di un anno. L'articolo 14 si applica a decorrere dal 31 marzo 2023;
- come descritto nel precedente gruppo di considerata, in Italia i meccanismi di cui alle lettere a) e c) sono già parte integrante del quadro regolatorio nazionale in materia di massimizzazione della capacità e gestione delle congestioni contrattuali;

- con la comunicazione 13 marzo 2023, l'impresa maggiore di trasporto ha trasmesso all'Autorità l'analisi richiesta dal sopra richiamato articolo 14, comma 7, dalla quale si evince che l'applicazione dei meccanismi di cui alle lettere a) e c) non rendono necessaria l'introduzione del meccanismo di “*use-it-or-lose-it*” su base mensile.

RITENUTO CHE:

- tenuto conto della relazione di Snam Rete Gas trasmessa con la comunicazione 13 marzo 2023:
 - i meccanismi di cui alle lettere a) e c) rappresentino già degli strumenti efficaci per intercettare e risolvere eventuali problemi di congestione contrattuale presso i punti di interconnessione tra la rete nazionale di trasporto e gli altri sistemi europei;
 - l'introduzione del meccanismo di “*use-it-or-lose-it*” su base mensile comporterebbe la necessità di adeguamenti ai processi e ai sistemi informativi, con conseguenti costi per il sistema non giustificati da reali problemi di mancato utilizzo della capacità contrattualizzata;
- alla luce di quanto sopra, dopo aver preventivamente informato le Autorità di regolamentazione confinanti di Austria e Slovenia con le comunicazioni 16 marzo 2023, sia opportuno derogare dall'applicazione dall'Articolo 14, commi da 1 a 6

DELIBERA

1. di approvare la deroga di cui all'articolo 14, comma 7, del regolamento 2022/2576 e pertanto di stabilire che il meccanismo di cui al medesimo articolo, commi da 1 a 6, non trovi applicazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini